

COMUNE DI VERONA	I
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0055128/2024 del 07/02/2024	
Fascicolo 7.15 N.23/2024	
Firmatario: CHIARA BORTOLOMASI, MARILENA SINIGAGLIA	

CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI (USSM) DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) DI UNITA' IMMOBILIARI PRESSO LO STABILE DELL'EX SCUOLA SEGALA IN VERONA, PIAZZA GALLIENO N. 3 – locali 214 e 215

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Verona (di seguito chiamato anche Concedente), C.F./P.IVA 00215150236, con sede legale in Piazza Bra' n. 1, Verona, Cap. 37121, rappresentato dall'avv. Chiara Bortolomasi, nata a Verona (VR) il 14/10/1963, C.F. BRTCHR63R54L781N, la quale interviene in nome e per conto del Comune di Verona in qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali del medesimo Comune presso la cui sede domicilia per la carica e che stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 1289/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e della determinazione della Direzione Patrimonio n. 222 del 19 gennaio 2024,

E

l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (USSM) di Venezia (di seguito chiamato anche Concessionario) - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia - con sede legale presso il Palazzo Giustizia Minorile, Via in Via Bissa n. 34, Mestre (Venezia), Cap. 30173, C.F./P.IVA 80016290274, rappresentato dalla dott.ssa Marilena Sinigaglia, nata a Padova (PD) il 03/05/1970, C.F. SNGMLN70E43G224Y, che interviene in nome e per conto del suddetto Ufficio presso la cui sede domicilia per la carica,

cumulativamente indicate come "Parti";

Premesso che con deliberazione n. 1289 del 5 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale di Verona:

- ha assegnato alla Direzione Servizi Sociali due locali al secondo piano dell'immobile di proprietà comunale sito in Verona, Piazza Mura Gallieno n. 3 (stabile ex scuola Segala), come da ultimo individuati con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Patrimonio rep. n. 222 del 19 gennaio 2024 ai numeri 214 e 215 dell'allegata planimetria;
- ha stabilito che detti spazi siano destinati alla realizzazione di finalità istituzionali mediante la loro messa a disposizione a favore dell'Ufficio Servizio Sociale Minorenni (USMM) del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (Ministero della Giustizia) come richiesto dallo stesso USMM al fine di adibirli a propria sede istituzionale distaccata;

Considerato che;

- l'USSM fornisce assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi per l'accertamento della personalità dei minorenni fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell'Autorità giudiziaria;

- detto Ufficio si attiva, su mandato dell'Autorità Giudiziaria Minorile, nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale e accompagnano il ragazzo lungo tutto il percorso penale;
- nei confronti dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali, l'USSM:
 - svolge attività di sostegno e controllo in collaborazione con gli altri servizi della Giustizia Minorile, con i Servizi sociali degli Enti locali e con le altre risorse del territorio;
 - garantisce percorsi socio-educativi individualizzati nelle diverse fasi processuali;
 - fornisce elementi di chiarificazione rispetto alla vicenda giudiziaria;
 - promuove percorsi di responsabilizzazione;
 - su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, attua gli interventi previsti dalla legge contro la violenza sessuale e quelli previsti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con legge n. 64/1994, in materia di sottrazione internazionale dei minori;

Atteso che attualmente nel Comune di Verona non è presente una sede distaccata dell'USSM, come viceversa avviene per altri Comuni capoluogo della Regione del Veneto;

Rilevata l'estrema importanza, sotto il profilo sociale e per una per una migliore gestione dei rapporti con l'utenza, che l'USSM sia dotato di un proprio spazio esclusivo anche nell'ambito del territorio veronese per assolvere le delicate funzioni ad esso assegnate;

Evidenziato, in particolare, che:

- l'attivazione di una tale sede provinciale consentirebbe di poter offrire ai cittadini uno spazio dedicato sul territorio presso cui svolgere i colloqui con gli assistenti sociali, oltre che con gli operatori dei servizi socio-sanitari, della giustizia e del privato sociale, finalizzati alla realizzazione di progetti personalizzati di inclusione sociale, senza dover imporre spostamenti gravosi in termini di tempo e di denaro, potendo altresì fungere da volano per la promozione di iniziative di educazione alla legalità e di prevenzione del disagio giovanile, nonché supporto agli interessati anche con l'aiuto dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio;
- è necessario favorire il contatto delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria con l'USSM, incaricato di raccogliere gli elementi conoscitivi per l'accertamento della loro personalità e di fornire concrete ipotesi progettuali, concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria, nonché di vigilare, assistere e sostenere durante tutto il percorso giudiziario le persone interessate da tali provvedimenti;
- tale collaborazione con l'USSM, alla luce del principio di sussidiarietà e di territorializzazione degli interventi della Giustizia Minorile, favorisce la realizzazione di azioni sinergiche volte ad implementare il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000, ricercando e promuovendo benessere, autonomia e solidarietà attraverso l'offerta ed il coordinamento di servizi, risorse e prestazioni;

Riconosciuti e condivisi;

- le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite con la collaborazione istituzionale in parola:
- gli obiettivi istituzionali di assoluta rilevanza in materia socio-assistenziale e di giustizia minorile qui perseguiti che rappresentano al meglio la connaturale propensione delle pubbliche Autorità a ciò deputate di collaborare utilmente in modo da facilitarne ed integrarne la loro azione a favore dei cittadini più sfortunati ed in difficoltà nell'ambito degli interventi a favore di minori;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1, Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

1. Il Comune di Verona concede in uso gratuito all'USSM, che a tale titolo accetta, le seguenti unità immobiliari: locali posti al secondo piano dell'immobile sito in Piazza Mura Gallieno n. 3, individuati con i numeri 214 (superficie di mq. 17,9) e 215 (superficie di mq. 15,5), come evidenziati nella relativa allegata planimetria (Allegato A).

2. Il Concessionario dichiara di aver ispezionato le unità immobiliari di cui al comma 1 e di ritenerle adeguate ed idonee all'uso convenuto. Esse, pertanto, sono note al Concessionario nella propria entità e condizione e vengono assunte nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Concessionario prende atto che con il rilascio della presente concessione, assume la figura di consegnatario del bene, ai sensi delle leggi vigenti, con tutti gli obblighi e responsabilità che da tale qualifica discendono.

Art. 3

1. Gli immobili oggetto del presente atto sono concessi al Concessionario perché se ne serva per l'uso consentito come sede operativa distaccata per l'espletamento delle proprie attività istituzionali anche in collaborazione sinergica con il Concedente, per interventi di interesse comune finalizzati alla realizzazione di progetti personalizzati di inclusione sociale, per la promozione di iniziative di educazione alla legalità e di prevenzione del disagio giovanile, per il supporto degli interessati anche con l'aiuto dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio. In particolare, il Concessionario si impegna a realizzare, senza alcun onere o spesa a carico del Comune di Verona, attività di formazione a favore della Direzione Servizi Sociali del medesimo Comune, previa intesa con i referenti coordinatori dei rispettivi servizi.

2. La concessione implica esclusivamente la disponibilità degli spazi citati a favore del Concessionario. L'esercizio di attività di qualsiasi genere si intenda svolgere presso gli spazi oggetto di concessione presuppone comunque che il Concessionario possieda i necessari requisiti e sia munito, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi o licenze previste dalle leggi vigenti, ottenute presso gli Uffici ed Autorità competenti.

3. La concessione esclude qualsiasi forma di utilizzo abitativo, in quanto gli spazi di cui all'art. 2 sono destinati esclusivamente a sede istituzionale. E' vietata la sub concessione a titolo sia oneroso che gratuito, come è vietata sia a titolo occasionale che continuativo.

4. Il Concessionario è responsabile di eventuali danni subiti dal bene concesso e provocati dal Concessionario stesso e/o da terzi o, comunque, occorsi e solleva il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti subiti da persone, cose e quant'altro in conseguenza della presente concessione e degli interventi posti in essere. Il Concessionario è responsabile della custodia e conservazione dei beni oggetto del presente contratto.

5. Il Concessionario non potrà apportare eventuali addizioni, modifiche o innovazioni ai locali, alle relative pertinenze ed agli impianti senza il consenso scritto dei preposti Uffici del Comune di Verona e, qualora autorizzati, dovranno rispettare le normative vigenti in materia. Il Concessionario non potrà vantare indennizzi o pretese di sorta nei confronti del Concedente per tali interventi che saranno acquisiti al patrimonio del Concedente.

6. Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, da tutti i punti di vista e secondo tutte le normative in materia. Il Concessionario è comunque responsabile di tutti i danni subiti dal bene concesso e provocati da esso stesso e/o da terzi o comunque occorsi, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità per eventuali danni avvenuti in conseguenza della concessione in oggetto o comunque occorsi, a danno di persone, cose e quant'altro. Al riguardo, si impegna a non depositare nel sito concesso materiali pericolosi o infiammabili.

7. Il Concedente potrà, in ogni momento, accedere ai locali concessi per visite di controllo in merito all'osservanza del presente atto, senza pregiudicarne l'uso da parte del Concessionario.

Art. 4

1. Sono a carico del Concessionario le spese di piccola manutenzione, ossia dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, escluso il diritto al rimborso, indennizzi o pretese di sorta nei confronti del Concedente.

2. Restano a carico del Concedente le rimanenti spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di pulizia e per le utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento).

Art. 5

1. La durata della presente convenzione è fissata in due anni dalla data di sua sottoscrizione. Alla scadenza, il Concessionario si obbliga a restituire al Concedente i locali concessi pienamente disponibili e rilasciati in normale stato di uso.

2. E' fatta salva la facoltà delle Parti di recedere anticipatamente dal presente atto con un preavviso di almeno tre mesi.

3, Salvo il recesso di cui al comma 2, il presente atto è tacitamente prorogato di anno in anno nel caso di mancata disdetta o richiesta di rinegoziazione di una della Parti esercitata con preavviso di almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

4. Resta inteso che il rapporto costituito in conseguenza della presente convenzione ha carattere precario, conservando in capo al Concedente la possibilità di condizionarne sia i successivi rinnovi sia la sua stessa continuazione alla concreta valutazione della compatibilità di tale utilizzo con le alternative destinazioni d'uso individuate o individuabili.

5. Il Concedente potrà, insindacabilmente e senza alcun titolo di rivalsa o indennità del Concessionario nei confronti del Concedente medesimo, revocare totalmente o parzialmente la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o disporre la decadenza, con conseguente inefficacia della presente scrittura privata, nel caso in cui il Concessionario si renda inadempiente anche ad una sola delle condizioni poste nel presente atto per grave abuso nei confronti del bene comunale o per sopravvenute prescrizioni normative o imposte dalle competenti Autorità. La revoca o la decadenza avranno effetto dopo trenta giorni dalla relativa comunicazione al Concessionario che, entro tale termine, dovrà riconsegnare l'immobile al Concessionario.

6. In caso di tardiva restituzione del bene da parte del Concessionario o nel caso di riscontrati danni dello stesso durante la detenzione da parte del Concessionario dovuti ad un uso non conforme a quanto pattuito nella presente convenzione, salvo che il Concessionario provi che il bene sarebbe comunque deteriorato o perito o la sua conformità dell'uso, il Concedente si riserva il diritto di essere risarcito dei danni patiti, con salvezza di procedere nelle sedi ritenute competenti.

Art. 6

1. A pena di nullità, ogni modifica al presente atto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambi le Parti, adottato nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 7

1, Le Parti concordano nel voler definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non si rendesse possibile, le Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 8

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente atto le Parti rinviando alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.


Art. 9

1. I dati personali forniti e raccolti in occasione della stipula e dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità della medesima. Le Parti tratteranno i dati personali di cui verranno eventualmente a conoscenza nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente atto viene stipulato in modalità digitale conformemente al D.Lgs. n. 85/2005.

Per il Comune di Verona
Avv. Chiara Bortolomasi

Per Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (USSM)
Dott.ssa  e la Sindaca

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
05.02.2024 13:40:02 UTC